

# Massimario

delle Commissioni Tributarie

del Trentino – Alto Adige

depositate nell'anno 2016



## **FINANZA LOCALE (IMU - ICI)**

**ICI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R – MANCATA CONSEGNA AL DESTINATARIO – RIPETIZIONE DELLA NOTIFICA DECORSI I TERMINI DI ACCERTAMENTO ED OLTRE UN TERMINE RAGIONEVOLMENTE CONTENUTO – DECADENZA DEL POTERE ACCERTATIVO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 82/2016 DEP. 7 APRILE 2016, PRESIDENTE/RELATORE ERLICHER)**

Nel caso di mancata consegna al destinatario dell'atto di accertamento per motivi non imputabili all'Ente impositore che ha spedito lo stesso a mezzo raccomandata a/r, matura la decadenza del potere accertativo per decorrenza del termine di accertamento, a meno che, alternativamente, l'Ente impositore:

- provveda nuovamente a notificare l'atto, con esito positivo, spedendo il piego raccomandato entro il termine decadenziale;
- provi che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto impositivo con la sua acquisizione entro il termine decadenziale;
- fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento di notifica entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuto conto dei tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione ed assumere le relative informazioni.

**ICI – IMPONIBILITÀ TERRENO EDIFICABILE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DI TERRENO EDIFICABILE – NON SUSSISTENTI PER I TERRENI DESTINATI AD ATTREZZATURE PUBBLICHE – SUSSISTENTI PER I TERRENI DESTINATI AD AREE RESIDENZIALI SATURE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 203/2016 DEP. 31 AGOSTO 2016, PRESIDENTE ERLICHER - RELATORE GRAZIADEI)**

In tema di assoggettamento ad Ici delle aree edificabili, i terreni che secondo le destinazioni urbanistiche del Comune sono destinati ad attrezzature pubbliche non possono essere qualificati, ai fini Ici, come terreni edificabili in quanto tale destinazione è preclusiva di un utilizzo del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione; diversamente i terreni destinati ad aree residenziali sature sono da intendersi edificabili e quindi da assoggettare ad Ici.

**PRESUPPOSTO ICI – RETE TRASPORTO – TRASMISSIONE LINEA ELETTRICA – NON SUSSISTE – ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE – APPLICAZIONE RETROATTIVA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 29/2016 DEP. 21 MARZO 2016, PRESIDENTE BIASI - RELATORE PONTALTI)**

Una rete di trasporto–trasmissione linea elettrica non configura mai un immobile e pertanto tale rete non è di per se stessa assoggettabile ad Ici; lo è indirettamente in quanto riconducibile ad un fabbricato od a terreno su cui necessariamente insiste. L'attribuzione di rendita seguente l'accatastamento retroagisce e può disciplinare tutte le annualità ancora suscettibili di modifica o rettifica.

**ESONERO ICI – IMMOBILI RURALI – RILEVANZA CATEGORIA CATASTALE – CRITERIO CATASTALE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 33/2016 DEP. 5 APRILE 2016, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PICCIALLI)**

Gli immobili rurali sono esonerati da Ici solo se classificati nella categoria catastale A/6 (per i rurali ad uso abitativo) e D/10 (per i rurali ad uso strumentale). Si fa riferimento alla classificazione catastale per verificare l'esonero o meno dal tributo; è onere del contribuente effettuare tempestivamente la richiesta di variazione catastale (in presenza dei presupposti) all'Agenzia del Territorio.

**BASE IMPONIBILE DELL'IMU DELLE AREE FABBRICABILI – MOLTEPLICITÀ DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE**

**VENALE – DELIBERAZIONE GIUNTALE ATTUATIVA - LEGITTIMITÀ.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 63/2016 DEP. 4 LUGLIO 2016, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)**

La base imponibile dell'Imu è determinata con assunzione alternativa dei diversi parametri legislativi enunciati nell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, donde ai fini de quibus non risulta vincolante la fissazione di valori medi delle aree fabbricabili da parte della Giunta municipale, tali essendo - questi ultimi - uno dei possibili indici utilizzabili a fini accertativi.

**ICI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – FALLIMENTO – CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE – DECRETO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI – PAGAMENTO IMPOSTA ENTRO TRE MESI DAL TRASFERIMENTO – TERMINE DI ACCERTAMENTO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 88/2016 DEP. 29 SETTEMBRE 2016, PRESIDENTE/RELATORE PASCUCCI)**

Nell'ipotesi di fallimento di una società con successiva omologazione di un concordato fallimentare con assuntore, il termine di tre mesi per il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale relativamente agli immobili compresi nell'attivo fallimentare, nonché il relativo termine ordinario di decadenza per l'accertamento, non decorrono dalla data della sentenza del tribunale di omologa del concordato fallimentare, ma dal primo, separato ed autonomo, atto di trasferimento della proprietà degli immobili all'assuntore o a terzi. Ciò in quanto l'omologa del concordato fallimentare non comporta di per sé il trasferimento dei beni immobili in capo all'assuntore ed inoltre, in Trentino-Alto Adige, solo con l'iscrizione tavolare del trasferimento della proprietà il Comune accertatore può venirne a conoscenza.

## **FINANZA LOCALE (IRAP)**

**MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI CON IL S.S.N. – ATTIVITÀ DI GRUPPO – COLLABORAZIONE NON OCCASIONALE DI PERSONA CON MANSIONI ESECUTIVE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – ESCLUSIONE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 53/2016 DEP. 30 MAGGIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE MARINARO)**

Va escluso il presupposto impositivo Irap dell'autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che si avvalga, in condivisione con altri medici (cosiddetta "medicina di gruppo"), della collaborazione non occasionale di persona addetta a mansioni di segreteria e comunque di natura esecutiva, non restando superata in tal caso la soglia minima indispensabile per l'esercizio di quella specifica attività professionale.

**VERSAMENTO SALDO 2004 E ACCONTO-SALDO 2005 - RAVVEDIMENTO OPEROSO - TEMPORANEA SOSPENSIONE – AMBITO DI APPLICABILITÀ – OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO TOTALE E PARZIALE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N.106/2016 DEP. 28/11/2016, PRESIDENTE/RELATORE RISPOLI)**

L'esclusione di applicabilità in via temporanea del ravvedimento operoso, disposta in relazione alle violazioni dell'obbligo di versamento a saldo dell'Irap 2004 e di acconto e saldo 2005 dall'articolo 1 comma 3 del D. L. 17.6.2005, n. 106, convertito nella Legge 31.7.2005, n. 156, riguarda anche l'insufficiente o il ritardato versamento, non consentendo il termine "violazione dell'obbligo di versamento" alcuna distinzione tra inadempimento totale o parziale.

Nel caso di specie, il contribuente (società di gestione del trasporto pubblico della Provincia di Bolzano) aveva effettuato un primo versamento parziale del saldo Irap 2004, commisurato all'assetto concessorio in

cui in quel periodo operava, per poi integrare il pagamento in relazione al nuovo assetto operativo dei “contratti di servizio” successivamente assunto.

**AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – IRAP – LAVORO AUTONOMO – MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI CON S.S.N. – LAVORO ALTRUI NON OCCASIONALE – BENI STRUMENTALI SUPERIORI AGLI STANDARD – ONERE DELLA PROVA.  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 41/2016 DEP. 12 APRILE 2016, PRESIDENTE BIASI - RELATORE FILOSI)**

È onere del contribuente dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione nell'istanza di rimborso e nel ricorso introduttivo. L'esistenza di lavoro altrui non occasionale e/o di beni strumentali superiori agli standard rilevabili anche dalle dichiarazioni fiscali importa la soddisfazione del presupposto del tributo.

**MEDICO CONVENZIONATO CON IL S.S.N. – SOSTENIMENTO DI ONERI PER LE SPESE DI SEGRETERIA/INFERMIERISTICHE – NON DOVUTO IL TRIBUTO IRAP.  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 55/2016 DEP. 26 MAGGIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE PASCUCCI)**

In tema di Irap sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L'erogazione di quota spesa del personale di segreteria o infermieristico comune con altri operatori sanitari costituisce il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale (Cass., SS. UU., n. 7291 del 13 aprile 2016).

**PROFESSIONISTA MEDICO - MODESTO VALORE BENI STRUMENTALI – DIPENDENTE CON MANSIONI ESECUTIVE – ESCLUSIONE AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – ESENZIONE IMPOSTA  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 202/2016 DEP. 31 AGOSTO 2016, PRESIDENTE ERLICHER - RELATORE GRAZIADEI)**

Si ritiene non ricorrente il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione in ipotesi di documentati modesti beni strumentali e il costo per la collaborazione di terzi che non superi quello di un dipendente con mansioni esecutive.

## **FINANZA LOCALE (PUBBLICITÀ)**

**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – NOZIONE DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO – FINALITÀ DEL MEZZO PUBBLICITARIO.  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 52/2016 DEP. 17 MAGGIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE PASCUCCI)**

Il presupposto per l'applicazione del tributo, come delineato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993 consiste: nell'esistenza di un messaggio pubblicitario; nella sua diffusione visiva od acustica; nella diffusione in luogo pubblico o aperto al pubblico; nella sua diffusione nell'esercizio di un'attività economica a fini promozionali. Il consistente uso di decalcomanie applicate su vetro realizza il presupposto impositivo. Per luogo aperto al pubblico s'intende un luogo, anche privato, accessibile a chiunque.

## **FINANZA LOCALE (TARSU – TIA – TARI – TARES)**

**IL PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TIA CONSISTE NELLA MISURAZIONE DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE CONFERITI – NON È UTILIZZABILE, IN VIA SURROGATORIA, IL METODO DI CALCOLO CHE SI FONDA SUL MERO NUMERO DEGLI SVUOTAMENTI DEI CASSONETTI – AI FINI DEL TRIBUTO NON HA ALCUNA RILEVANZA L'ONERE COMPORTAMENTALE DELL'UTENTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 60/2016 DEP. 23 GIUGNO 2016, PRESIDENTE BIASI - RELATORE GIULIANI)**

A sensi dell'art. 6, co. 2, D.P.R. n. 158 del 1999, il tributo TIA deve essere commisurato alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, misurate in termini di peso e non del mero numero degli svuotamenti dei cassonetti. Pertanto, volume del cassonetto e quantità effettivamente conferita debbono trovare corrispondenza.

Ai fini del tributo, il comportamento tenuto dal contribuente nell'espore i cassonetti è circostanza del tutto irrilevante.

## **IRES – IRPEG**

**IRES – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – IMMOBILE NON DIRETTAMENTE UTILIZZATO DALLA SOCIETÀ PROPRIETARIA, MA CONCESSO IN LOCAZIONE A TERZI – DETRAZIONE FISCALE- COMPETE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 23/2016 DEP. 16 MARZO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE ZELGER)**

Nella normativa sulla riqualificazione energetica (Finanziaria 2007 - Legge 27.12.2006 n. 296, commi 344 e segg.), come pure nel relativo decreto attuativo, emanato con D.M. 19.12.2007, non è rinvenibile alcun riferimento che giustifichi la tesi dell'Amministrazione finanziaria, secondo la quale la relativa detrazione fiscale spetta solo se il proprietario dell'edificio sul quale è stato eseguito l'intervento ne sia anche l'utilizzatore diretto. La "ratio" delle agevolazioni fiscali in materia è infatti quella di favorire oggettivamente gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per il contenimento dei costi e l'incremento della loro produttività.

**DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – OPERAZIONI INESISTENTI – ELEMENTI GRAVI PRECISI E CONCORDANTI – PROVA CONTRARIA – REGOLARITÀ SCRITTURE – EVIDENZA PAGAMENTI – SENTENZA PROCESSO PENALE - NON RILEVANO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N.24/2016 DEP. 18 FEBBRAIO 2016, PRESIDENTE ANSELMI - RELATORE FLAIM)**

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, a suffragio dell'inesistenza oggettiva o soggettiva di un'operazione, e della conseguente contestazione di deducibilità del costo, dia evidenza di elementi gravi, precisi e concordanti, deve essere ammessa la valutazione della prova contraria offerta dal contribuente. Non costituisce valida prova contraria la circostanza della regolarità formale delle scritture contabile o l'evidenza contabile dei pagamenti, trattandosi di apparenze facilmente falsificabili. Non può altresì attribuirsi automatica autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi.

### **IRES**

**I - SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA – INTERPELLO – DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE – DINIEGO – IMPUGNABILITÀ – SUSSISTE.**

**II - SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA – INTERPELLO — ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA – FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL PRODOTTO – DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE – SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 91/2016 DEP. 3 OTTOBRE 2016, PRESIDENTE**

**PASCUCCI - RELATORE PRESTA)**

I - Il provvedimento di diniego espresso dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello presentata ex art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 da una società in perdita sistematica, per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative, è un atto autonomamente impugnabile, pur non essendo espressamente indicato nell’elenco di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La presentazione dell’istanza di interpello rappresenta una facoltà riconosciuta in conformità ad una previsione di legge e la risposta data dall’Ufficio non può dunque definirsi un semplice “parere”, ma configura un provvedimento comunque idoneo ad incidere sul rapporto tributario in essere con il contribuente ed avverso al quale è esperibile la tutela giurisdizionale, mediante impugnazione entro i termini di decadenza. Tuttavia, la mancata tempestiva contestazione del diniego non consolida il medesimo rapporto e non impedisce la futura impugnazione dell’eventuale accertamento.

II - Tenuto conto che la disciplina delle società non operative intende disincentivare il fenomeno dell’uso improprio dello strumento societario, utilizzato per raggiungere scopi, quale l’amministrazione dei patrimoni personali dei soci, anche di risparmio fiscale, diversi da quelli previsti dal legislatore per tale istituto, una società in perdita sistematica che esercita un’attività d’impresa, in cui l’elemento dello sviluppo e della sperimentazione assume un valore preponderante, può ottenere la disapplicazione della disciplina in esame dimostrando l’esistenza delle oggettive situazioni, che non hanno consentito di conseguire un reddito positivo, riconducibili alla forte incidenza dei costi che la società deve sopportare in una fase prolungata di sperimentazione del proprio prodotto.

**IRES – IRAP – CREDITI INDICATI IN QUADRO RX DICHIARAZIONE DEI REDDITI – CESSAZIONE ATTIVITÀ – POSSIBILITÀ DI INVOCARE TERMINE DECENNALE PER RECUPERO DEL CREDITO – ESCLUSIONE – DECORRENZA TERMINE BIENNALE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 1 DEP. 5 GENNAIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE ANSELMI)**

Il contribuente che indichi in dichiarazione il credito risultante dal bilancio finale di liquidazione quale credito da utilizzare in compensazione/liquidazione, se cessa l’attività può solo chiedere il rimborso nel termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 D.P.R. 602/73, che decorre dall’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di cessazione.

**IRES – SOCIETÀ NON OPERATIVE – CONTRATTO AFFITTO DI AZIENDA – NON SUSSISTONO CONDIZIONI OGGETTIVE DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – ONERE PROBATORIO A CARICO RICORRENTE NON ASSOLTO – LEGITTIMITÀ ACCERTAMENTO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 163/2016 DEP. 23 GIUGNO 2016, PRESIDENTE ERLICHER – RELATORE FLAIM)**

La pattuizione di un canone d’affitto inferiore a quello di mercato non deriva causalmente da una situazione di natura oggettiva e straordinaria, ma costituisce frutto di una comune volontà negoziale delle parti. La prova che deve offrire la contribuente è ancora più pregnante se il rapporto affittuario/affittante non garantisce il conflitto d’interessi tra le parti tipico della contrattazione del canone di affitto.

**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – DETRAZIONE DELLA RELATIVA SPESA – PROPRIETARIO-TITOLARE DI REDDITO DI IMPRESA NON DIRETTO UTILIZZATORE DELL’EDIFICIO – L’AGEVOLAZIONE COMPETE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 88/2016 DEP. 1 GIUGNO 2016, PRESIDENTE ABRAM - RELATORE BRAMANTE)**

Le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1 comma 344 e segg. della Legge 296/2006 (più volte prorogata) per gli interventi di riqualificazione energetica perseguono l’obiettivo di incentivare il risparmio energetico attraverso l’accrescimento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il beneficio spetta pertanto al soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi, anche se titolare di reddito di impresa, a prescindere dal fatto che dell’immobile sia o meno il diretto utilizzatore. Nel caso di specie, l’edificio formava oggetto di un contratto di affitto di azienda.

**SOCIETÀ NON OPERATIVE – DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTI-ELUSIVE - FATTISPECIE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 97/2016 DEP. 7 NOVEMBRE 2016, PRESIDENTE/RELATORE RANZI)**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 98/2016 DEP. 7 NOVEMBRE 2016, PRESIDENTE/RELATORE RANZI)**

Ricorrono i presupposti oggettivi per la disapplicazione delle disposizioni anti-elusive sulle società non operative nel caso di una società, proprietaria di due immobili adibiti all'esercizio di attività commerciale, il primo affittato come compendio aziendale ed un secondo in affitto ordinario, per i quali il canone originariamente pattuito sia stato sensibilmente ridotto per necessità di mercato, essendone in tal modo derivata in concreto per la società l'impossibilità di raggiungere la soglia di operatività e di reddito minimo presunto.

## **IRPEF**

**PLUSVALENZE IMMOBILIARI - IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI**

**I - CESSIONE DI FABBRICATO CON TERRENI PERTINENZIALI – SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO - RIQUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO COME CESSIONE DI TERRENO SUSCETTIBILE DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA – PLUSVALENZA TASSABILE – ESCLUSIONE.**

**II - CONTESTAZIONE DI FATTISPECIE ELUSIVA – FATTISPECIE NON RICONDUCEBILE ALLE IPOTESI DELL'ART. 37-BIS D.P.R. 600/73, MA AL DIVIETO GENERALE DELL'ABUSO DEL DIRITTO – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – È OBBLIGATORIO A PENA DI NULLITÀ.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 25/2016 DEP. 25 MARZO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE RISPOLI)**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 78/2016 DEP. 18 MAGGIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE ABRAM)**

I - Non genera plusvalenza tassabile, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera b) D.P.R. 917/86, la cessione di un terreno sul quale già insorga un fabbricato, pur se questo venga successivamente demolito.

II - Qualora l'Amministrazione finanziaria intenda contestare una fattispecie elusiva, anche se non riconducibile alle ipotesi contemplate dall'articolo 37-bis D.P.R. 600/73, ma soggetta al divieto generale di abuso del diritto, è tenuta, a pena di nullità, a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di cui al comma 4 del citato articolo.

**SPESE DI RISTRUTTURAZIONE – DETRAIBILITÀ – INERENZA DEI LAVORI ALLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE – RENDITA CATASTALE UNICA PRIMA DELLE OPERE – VARIAZIONE CATASTALE CON PLURALITÀ DI UNITÀ IMMOBILIARI SUCCESSIVA ALLE OPERE – IRRILEVANTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 58/2016 DEP. 16 GIUGNO 2016, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PICCIALLI)**

Ai fini della detraibilità delle spese di ristrutturazione effettuate sulle singole unità immobiliari residenziali ai sensi dell'art. 16-bis, co. 1, D.P.R. n. 917 del 1986, i lavori di ristrutturazione si intendono riferiti ad una singola unità immobiliare quando le particelle immobiliari prima dell'esecuzione dei lavori erano accatastate come unica unità immobiliare, con rendita unica (sulla cui base sono sempre state calcolate le imposte Irpef e Ici). La variazione catastale con trasformazione dell'unica unità in una pluralità di unità immobiliari a seguito delle opere di ristrutturazione non consente di applicare i limiti di detrazione a ciascuna delle neocatestate unità.

**IRPEF - CESSIONE FABBRICATO DA DEMOLIRE – RIQUALIFICAZIONE IN TERRENO EDIFICABILE - TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA – SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 106/2016 DEP. 14 NOVEMBRE 2016, PRESIDENTE/RELATORE BIASI)**

La compravendita immobiliare avente ad oggetto un complesso di fabbricati deve essere riqualificata come cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, con conseguente rilevanza fiscale della plusvalenza ex art. 67, co. 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986, qualora sussistano elementi - quali un prezzo elevato rispetto alle condizioni fatiscenti dei fabbricati ed un contratto preliminare risolutivamente condizionato al mancato rilascio delle concessioni a edificare in capo all'acquirente - tali da ritenere che l'oggetto effettivo del contratto sia la potenzialità edificatoria dell'area su cui insistono i fabbricati.

## **IVA**

**ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IVA (LEGGE 29.10.1993 N. 427) – INTRODUZIONE IN ITALIA DI BENI PROVENIENTI DA PAESI TERZI, SDOGANATI SIA PUR IN ESENZIONE DAL TRIBUTO IN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA – ACQUISTO INTRACOMUNITARIO – NON CONFIGURABILITÀ.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 12/2016 DEP. 11 FEBBRAIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE MAYR)**

Non è riconducibile ad alcuna delle figure di acquisto intracomunitario elencate nell'articolo 38 comma 3 D. L. 30.8.1993 n. 331, convertito nella Legge 29.10.1993 n. 427 sull'armonizzazione della disciplina dell'Iva e, in particolare, non in quella prevista dal citato articolo lettera d), l'importazione in Italia di un aeromobile di produzione statunitense (destinato a stazionare in un aeroporto nazionale), acquistato, introdotto e regolarmente sdoganato dallo stesso soggetto in uno Stato membro dell'Unione europea (nella fattispecie, la Danimarca) pur in esenzione dall'Iva. Deve ritenersi pienamente libera per l'introduzione nell'area comunitaria di beni provenienti da Paesi Terzi la scelta di uno Stato a più favorevole regime fiscale; neppure è stata ritenuta configurabile nella fattispecie un'ipotesi di abuso del diritto, in difetto dei relativi presupposti.

**ALIQUTA AGEVOLATA DEL 10% - TABELLA A PARTE III N. 127 QUINQUIES – CESSIONE E POSA IN OPERA DI ELEMENTI NON INGLOBATI DALL'INIZIO IN UN COMPLESSO TOMBALE - INAPPLICABILITÀ.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 44/2016 DEP. 17 MAGGIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE MARINARO)**

La cessione e posa in opera di elementi, quali lapidi, vasi, lanterne, croci e simili, non incorporati sin dall'inizio in un complesso tombale lapideo preesistente, sconta l'aliquota Iva ordinaria, non potendo essere ricondotta alla previsione riguardante i "manufatti per la sepoltura", ai quali viceversa è applicabile l'aliquota agevolata del 10% in quanto opere di urbanizzazione secondaria.

**FATTURAZIONE OMESSA O IRREGOLARE – REGOLARIZZAZIONE A CARICO DEL CESSIONARIO O DEL COMMITTENTE (ARTICOLO 6 COMMA 8 D.LGS. 471/97) – OPERAZIONI NON RICADENTI NELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA - FATTISPECIE: EROGAZIONE DI SOVVENZIONI O CONTRIBUTI DA PARTE DI UN COMUNE – BENEFICIARI: ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - IL COMUNE NON È TENUTO ALLA REGOLARIZZAZIONE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 78/2016 DEP. 18 MAGGIO 2016, PRESIDENTE ABRAM - RELATORE BRAMANTE)**

L'erogazione, da parte di un comune, di sovvenzioni o contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche è riconducibile, di norma, all'attività istituzionale dell'ente pubblico locale e non ad un'attività di impresa, pur nelle ipotesi in cui all'associazione vengano imposti degli obblighi che non siano però in relazione di corrispettività con l'erogazione.

Ne consegue che, in tal caso, il comune non è gravato dall'obbligo, che l'articolo 6 comma 8 del D.Lgs.



471/97 pone a carico del cessionario o del committente, di regolarizzare l'operazione nei casi in cui non sia stata emessa la fattura o questa sia stata emessa irregolarmente.

**LIQUIDAZIONE EX ARTICOLO 54-BIS D.P.R. 633/73 - DIFFORMITÀ NON DESUNTA DALLA DICHIARAZIONE, MA PER EFFETTO DEL DISCONOSCIMENTO DI UN CREDITO DI IMPOSTA – INAPPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA EX ART. 54-BIS - SUSSISTE - ILLEGITTIMITÀ DEL RUOLO E DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – SUSSISTE – RETTIFICA MEDIANTE AVVISO DI ACCERTAMENTO - NECESSITA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 106/2016 DEP. 19 LUGLIO 2016, PRESIDENTE ABRAM - RELATORE TAPPEINER)**

È illegittima la procedura di cui all'articolo 54-bis D.P.R. n. 633/72 (liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione), dovendosi invece procedere con l'ordinario strumento dell'avviso di accertamento, allorché la rettifica dell'imposta non derivi da difformità rispetto al dichiarato, ma sia conseguenza del disconoscimento di un credito.

Nella fattispecie, il contribuente aveva indebitamente portato in compensazione un credito Iva relativo ad annualità per le quali aveva omesso la dichiarazione.

**ALIQUTA AGEVOLATA – IMMOBILI DI LUSO – NON LO SONO PIÙ QUELLI DI CATEGORIA CATASTALE A7 VILLINI – MODIFICA NORMATIVA – DECORRENZA – IRRETROATTIVITÀ - ERRATA APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA RIDOTTA – SANZIONE PECUNIARIA – INAPPLICABILITÀ – SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 94/2016 DEP. 25 OTTOBRE 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE MACALUSO)**

Per effetto della modifica apportata dall'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 175/2014 al punto 21 della Tabella A Parte II allegata al D.P.R. 633/72, al corrispettivo dei lavori di costruzione di un fabbricato di categoria catastale A/7 villini, si applica, con decorrenza 31 dicembre 2014, l'aliquota Iva agevolata del 4%. Per gli immobili realizzati in epoca anteriore, ai quali sia stata applicata impropriamente l'aliquota agevolata, non può essere irrogata alcuna sanzione in base al principio enunciato nell'articolo 3 comma 2 D.Lgs. 472/97, per il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo legge posteriore non costituisce violazione punibile.

**DISCONOSCIMENTO DETRAIBILITÀ – CONOSCENZA EVASIONE COMMESA A MONTE DA ALTRO OPERATORE - ONERE DELLA PROVA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 20/2016 DEP. 9 FEBBRAIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE PICCOLROAZ)**

L'Amministrazione finanziaria è legittimata a disconoscere la detraibilità dell'Iva in capo al soggetto passivo acquirente solo se è in grado di provare, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione si iscriveva in un'evasione commessa a monte dall'emittente delle fatture contestate o da un altro operatore.

**ACCERTAMENTO IVA - PARTITA IVA "EUROPEA" O "COMUNITARIA" - ESONERO VERSAMENTO IVA - RICHIESTA ATTRIBUZIONE PARTITA IVA – ARCHIVIO VIES - CODICE IDENTIFICATIVO - BUONA FEDE DEL CEDENTE – PROCEDURA DI VERIFICA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 51/2016 DEP. 16 MAGGIO 2016, PRESIDENTE PASCUCI - RELATORE MERLO)**

Il regime di non imponibilità di cui all'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 riguarda soltanto ed esclusivamente i casi in cui il destinatario della merce sia un soggetto passivo di Iva c.d. "comunitaria". Per accedere al regime di non imponibilità non basta l'indicazione del numero identificativo provvisorio attribuito dallo Stato di appartenenza, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad un'apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero delle Finanze la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario (art. 50, co. 2 del D.L. n. 331 del 1993). In assenza di tali adempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'Iva.

**RECUPERO – CREDITO D’IMPOSTA – ATTIVITÀ COMMERCIALE ART. 4 D.P.R. 633/72 – ESCLUSIONE IN IPOTESI CONTRIBUTI PUBBLICI – ESCLUSIONE UNICA ATTIVITÀ PROPAGANDA – RESPONSABILITÀ SOLIDALE RAPPRESENTANTE LEGALE – INSUSSISTENZA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 236/2016 DEP. 13 OTTOBRE 2016, PRESIDENTE ERLICHER – RELATORE DEMOZZI)**

L’associazione di produttori mele deve essere considerata ente istituzionale e non ente commerciale in quanto non svolge abitualmente e professionalmente prestazione di servizi, quali quelli d’impresa, ma unicamente attività di promozione del prodotto e pubblicità. La copertura dei costi è garantita da contributi pubblici comunitari e nazionali. L’ente non può pertanto recuperare il credito d’imposta Iva. Non sussiste rapporto di responsabilità solidale tra l’ente istituzionale ed il suo legale rappresentante.

**ACCORDI DI COASSICURAZIONE – COMMISSIONI DI DELEGA – OPERAZIONE ASSICURATIVA IN SENSO STRETTO – MANDATO CON RAPPRESENTANZA - ESENZIONE IVA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 10/2016 DEP. 2 FEBBRAIO 2016, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PICCIALLI)**

Le prestazioni rese dalla delegataria, nell’ambito di accordi di coassicurazione, sono necessarie ed indispensabili per l’attività assicurativa in quanto producono effetti diretti sulla situazione giuridica della stessa, dell’assicurato e, in forza di contratto di mandato, anche delle società coassicuratrici. Alle commissioni di delega va quindi riconosciuto il regime di esenzione previsto dall’art. 10, co. 1, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 per le operazioni di assicurazione (oltre che di riassicurazione e di vitalizio). Avendo l’accordo di coassicurazione natura di mandato con rappresentanza, il regime di esenzione deve essere riconosciuto anche attraverso l’art. 10, co. 1, n. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 (prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative alle operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio).

**OGGETTO DELLA FATTURA – INDICAZIONE GENERICA – CARENZA DI SPECIFICITÀ E DI CHIAREZZA - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – DETRAIBILITÀ DELL’IVA - REQUISITI – NON SUSSISTONO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 2/2016 DEP. 8 GENNAIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE BIASI)**

I costi documentati da fatture caratterizzate da estrema genericità dell’oggetto (nella specie, “mano d’opera”) e da mancanza di specificità e di chiarezza dello stesso sono indeducibili in quanto sprovvisti dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 109 del Tuir. Parimenti, l’Iva connessa a tali componenti reddituali risulta indetraibile per insussistenza dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

**OGGETTO DELLA FATTURA – INDICAZIONE GENERICA – CARENZA DI SPECIFICITÀ E DI CHIAREZZA - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – DETRAIBILITÀ DELL’IVA - REQUISITI – NON SUSSISTONO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 16/2016 DEP. 8 FEBBRAIO 2016, PRESIDENTE BIASI - RELATORE FILOSI)**

La descrizione in fattura (nella specie, “collaborazione a manifestazioni” o “nostra collaborazione”) caratterizzata da estrema genericità e indeterminatezza fa venir meno la funzione della stessa; spetta al contribuente fornire prova della natura, dei tempi e dell’oggetto delle prestazioni, nonché delle fonti delle obbligazioni da cui le stesse sarebbero scaturite. Nel caso in cui tale onere non venga assolto, i costi sono da considerare indeducibili in quanto sprovvisti dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 109 del Tuir e l’Iva connessa a tali componenti reddituali risulta indetraibile per insussistenza dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

## PROCESSO TRIBUTARIO

**GIUDIZIO TRIBUTARIO – TERMINE DI IMPUGNAZIONE – SOSPENSIONE PER INTERVENUTA ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – ESTENSIBILITÀ AD ALTRO AVVISO STRUTTURALMENTE CONNESSO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 35/2016 DEP. 11 MAGGIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE BUSATO)**

L'effetto sospensivo del termine di impugnazione che consegue, ex articolo 6 comma 3 del D.Lgs. 218/1997, alla proposizione dell'istanza di accertamento con adesione relativa ad un determinato avviso può estendersi anche ad altro avviso successivamente notificato, se i due accertamenti sono fra loro strutturalmente collegati.

Nel caso di specie, proposta istanza di accertamento con adesione da una società in accomandita semplice in relazione ad un avviso con il quale è stato elevato il suo reddito di impresa, la sospensione del termine per adire la sede contenziosa è stato ritenuta operante anche per altro avviso di accertamento successivamente notificato a due soci della società per rilevato maggior reddito di partecipazione, impugnato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, sul rilievo che il contraddittorio, pur infruttuosamente esperito, ha riguardato le questioni attinenti ad entrambi gli avvisi.

**GIUDIZIO TRIBUTARIO – IMPUGNAZIONE DI REVOCA DI AGEVOLAZIONI FISCALI - SIMULTANEA PENDENZA DI GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SULLA RICORRENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OBBLIGO DEL GIUDICE TRIBUTARIO DI PRONUNCIARSI PUR IN PENDENZA DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO – SUSSISTE, SALVO ADOZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO DI MISURA CAUTELARE DELLA SOSPENSIONE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 50/2016 DEP. 27 MAGGIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE ZELGER)**

Disconosciuto per atto amministrativo, impugnato dall'interessato con ricorso gerarchico, il presupposto di concedibilità di un'agevolazione tributaria, e disposta di conseguenza dall'ente impositore la revoca dell'agevolazione con avviso di liquidazione a sua volta impugnato dal contribuente innanzi al giudice tributario, sussiste per questi l'obbligo di pronunciarsi pur in pendenza del giudizio amministrativo, salvo che in questo sia stata accordata la misura cautelare della sospensione dell'atto impugnato.

**GIUDIZIO TRIBUTARIO – SPESE DI GIUDIZIO – COMPENSAZIONE – GRAVI ED ECCEZIONALI MOTIVI – FATTISPECIE – SOPRAVVENUTA PRONUNCIA INTERPRETATIVA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 59/2016 DEP. 10 GIUGNO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE ZELGER)**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 61/2016 DEP. 10 GIUGNO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE ZELGER)**

Sopravvenuta nelle more del giudizio una sentenza della Corte di Giustizia U.E. interpretativa di una Direttiva del Consiglio, relativa a questione che ha formato oggetto del contendere, è pienamente giustificata l'integrale compensazione delle spese, sussistendo "gravi ed eccezionali motivi".

**DICHIARAZIONI DI TERZI – PROCESSO PENALE TRIBUTARIO – VALENZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO – OSSERVAZIONI AL P.V.C. – NON CONSIDERATE – CONDIVISE DELL'UFFICIO - ATTO VALIDO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 36/2016 DEP. 11 APRILE 2016, PRESIDENTE PASCUCI - RELATORE PICCIALLI)**

Le dichiarazioni di terzi rese nel processo penal-tributario possono essere tenute in considerazione dal giudice tributario, hanno valore indiziario e non hanno natura di prova testimoniale; ciò anche se il processo penale si è chiuso con archiviazione. Non sussiste disparità di trattamento in quanto anche il contribuente può produrre dichiarazioni di terzi che avranno medesimo peso probatorio (mero indizio). Se l'Ufficio condivide in toto le conclusioni del p.v.c. e lo recepisce senza tener conto delle osservazioni e

richieste del contribuente, l'atto è valido ben potendo l'Amministrazione realizzare in tal modo un'economia di scrittura.

**PROCESSO TRIBUTARIO – OBBLIGATO SOLIDALE – AUTONOMA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO – RIUNIONE DEI RICORSI – INTERVENUTO GIUDICATO PER MANCATA IMPUGNAZIONE NEL SUCCESSIVO GRADO DI GIUDIZIO – ESCLUSIONE BENEFICIO DEL GIUDICATO ESTERNO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 95/2016 DEP. 13 OTTOBRE 2016, PRESIDENTE/RELATORE PASCUCCI)**

Nell'ipotesi di autonoma impugnazione dell'atto di accertamento o di riscossione da parte degli obbligati solidali, con riunione dei relativi ricorsi nell'ambito del medesimo giudizio, la mancata impugnazione della relativa sentenza nel successivo grado di giudizio, da parte di uno o più coobbligati soccombenti, determina il passaggio in giudicato nei loro confronti, con la conseguenza che non possono beneficiare della pronuncia di annullamento o riforma della stessa ottenuta da altri obbligati solidali che l'abbiamo invece impugnata. Del giudicato ottenuto da uno dei coobbligati possono invece beneficiare gli altri condebitori nel caso in cui non abbiano partecipato al giudizio da esso promosso.

**DIFETTO GIURISDIZIONE GIUDICE TRIBUTARIO – PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – CREDITI PREVIDENZIALI INPS – CONTRAVVENZIONI C.D.S. L. 689/1981 CREDITORE COMUNE – COMPETENZA GIUDICE ORDINARIO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 196/2016 DEP. 1 AGOSTO 2016, PRESIDENTE ERLICHER – RELATORE FLAIM)**

Ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento della pretesa cautelare. I giudizi devono essere separati nell'ipotesi di più provvedimenti impugnati aventi giurisdizioni diverse.

**IMPUGNAZIONE DINIEGO ISTANZA DI RIMBORSO – SOCIETÀ ESTINTA CON CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – GIUDIZIO PROMOSSO DALL'EX LIQUIDATORE – DIFETTO DI CAPACITÀ PROCESSUALE – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ ESTINTA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 86/2016 DEP. 12 SETTEMBRE 2016, PRESIDENTE/RELATORE PASCUCCI)**

Il ricorso presentato dall'ex liquidatore di una società estinta è inammissibile se il giudizio tributario di primo grado è attivato dopo la cancellazione della società (in liquidazione) dal registro delle imprese, in quanto la sua estinzione determina l'immediata perdita della sua capacità processuale, nonché la carenza di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla, con conseguente impossibilità di prosecuzione dell'azione.

## **REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE**

**IMPOSTE DI REGISTRO - IPOTECARIA E CATASTALE - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – BASE IMPONIBILE – CRITERIO TABELLARE - SI APPLICA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 2/2016 DEP. 4 GENNAIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE MARINARO)**

Un'interpretazione evolutiva della regola "prezzo-valore" introdotta dall'articolo 1 comma 497 della Legge 206/2005, tenuto conto del principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2014 in tema di trasferimenti immobiliari avvenuti in sede di espropriazione forzata, induce a ritenere applicabile il criterio tabellare di cui all'articolo 52 Legge di registro anche ai fini della determinazione della base imponibile di trasferimenti di tipo non negoziale di diritti reali immobiliari, quali quelli realizzati - come nel caso di specie - in sede di conciliazione giudiziale.

**IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI COSTITUTIVI A TITOLO ONEROSO DI SERVITÙ PREDIALI – ALIQUOTA APPLICABILE (REGIME IN VIGORE FINO AL 31.12.2013).**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 19/2016 DEP. 11 MARZO 2016, PRESIDENTE/RELATORE RANZI)**

Secondo la tariffa allegata alla Legge di Registro, Parte Prima - articolo 1 comma 1, nella formulazione rimasta in vigore fino al 31.12.2013, l'atto di costituzione a titolo oneroso di una servitù prediale era soggetta all'aliquota dell'8%, e non già, come ritenuto nel caso di specie dall'Amministrazione finanziaria, a quella del 15 % prevista dal comma 3 per i soli atti traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di beni immobili, e non per gli atti costitutivi, a favore di soggetti di diversi dagli imprenditori agricoli o di associazione o società cooperative.

**IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTO PRELIMINARE GIÀ ASSOGGETTATO A IMPOSTA – ATTO DI VARIAZIONE - IMPOSTA IN MISURA FISSA – CONDIZIONI.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 29/2016 DEP. 26 FEBBRAIO 2016, PRESIDENTE ABRAM - RELATORE BRAMANTE)**

L'atto con il quale vengono apportate variazioni ad un contratto preliminare stipulato tra le stesse parti e già assoggettato ad imposta di registro, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ex articolo 10 della Tariffa parte prima e di quella proporzionale su acconto di prezzo e caparra, sconta una seconda volta la sola imposta in misura fissa se le variazioni non ne alterano il contenuto economico.

Nel caso di specie, con l'atto di variazione il promissario acquirente di quote societarie riduceva la sua quota di acquisto con il subentro in questa di altro soggetto.

**IMPOSTA DI REGISTRO – TERRENO DESTINATO AD “ATTREZZATURE COLLETTIVE-IMPIANTI SPORTIVI” CON INDICE DI EDIFICABILITÀ MINIMO – AREA SUSCETTIBILE DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA – ESCLUSIONE – BASE IMPONIBILE AI FINI DELLA TASSAZIONE - CRITERIO TABELLARE DI CUI ALL'ARTICOLO 52 COMMA 4 D.P.R. 131/86 – SI APPLICA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 30/2016 DEP. 1 MARZO 2016, PRESIDENTE/RELATORE ABRAM)**

Un terreno, oggetto di contratto di compravendita, che in base agli strumenti urbanistici è destinato ad “attrezzature collettive-impianti sportivi”, con un indice di edificabilità minimo ed in funzione delle strutture collegate a tale destinazione (nel caso di specie erano ammesse unicamente “costruzioni e infrastrutture necessarie per praticare attività sportiva all'aperto ed al coperto”), non può essere considerato “area suscettibile di utilizzazione edificatoria”.

Non rileva in contrario il fatto che la Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 18.4.1992, n. 10 sulle espropriazioni per pubblica utilità equipari, ai fini dell'indennità di esproprio, le aree di interesse generale a quelle edificabili.

Ne consegue che ai fini della tassazione la base imponibile vada determinata secondo il criterio tabellare di cui all'articolo 52 comma 4 del D.P.R. 131/86.

**IMPOSTA DI REGISTRO – CONVENZIONE URBANISTICA – LEGGE N. 13/97 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - IMPEGNO DEL PRIVATO A CEDERE AL COMUNE GARAGE INTERRATI – IMPEGNO DEL COMUNE AD AMPLIARE LA CUBATURA DI AREE DEL PRIVATO - VENDITA/PERMUTA – ESCLUSIONE - TASSAZIONE – IMPOSTA IN MISURA FISSA – APPLICABILITÀ – SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 45/2016 DEP. 17 MAGGIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE RANZI)**

È soggetta a registrazione con l'imposta in misura fissa e non proporzionale la convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell'articolo 40-bis della Legge n. 13/97 della Provincia Autonoma di Bolzano, con la quale una società si impegna a realizzare e cedere in proprietà ad un comune dei posti macchina sotterranei a fronte dell'impegno assunto dall'Amministrazione comunale di elevare, con modifica del piano urbanistico, la cubatura realizzabile dal privato su alcune aree di sua proprietà.

Non è configurabile nella fattispecie, per giustificare l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale,

una vendita e neppure una permuta, atteso che da parte del comune non si dà alcun trasferimento di cose o di altri diritti.

Né rileva il fatto che l'articolo 2643 comma 1 n. 2-bis (norma tra l'altro non applicabile ai territori soggetti al regime tavolare, come disposto art. 12 delle disposizioni preliminari sulla pubblicità dei diritti immobiliari - Regio Decreto 28.3.1929 n. 499 e succ. modif.) imponga la trascrizione dei contratti che costituiscono o modificano i diritti edificatori.

**IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALE - CONVENZIONI URBANISTICHE – AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 COMMA 2 D.P.R. 601/73 – TASSAZIONE IN MISURA FISSA – APPLICABILITÀ – SUSSISTE.  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 46/2016 DEP. 26 MAGGIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE RISPOLI)**

Rientra nell'ambito di applicazione della Legge n. 10/97 sull'edificabilità dei suoli e fruisce pertanto delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 32 comma 2 D.P.R. 601/73 (imposte di registro e catastale in misura fissa), al quale rinvia l'articolo 20, la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 40-bis della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 13/97, con la quale, a fronte dell'impegno di un comune a trasformare zone per insediamenti produttivi in zone residenziali con incremento della cubatura, i privati proprietari delle aree interessate dalla modifica del piano urbanistico, si obbligano a corrispondere all'amministrazione comunale delle somme di denaro destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Detta convenzione, non attribuendo al privato alcun diritto edificatorio, che già costituisce una facoltà strettamente inerente al diritto di proprietà, non concreta né una vendita e neppure una permuta.

Non è utile, infine, alla tesi contraria sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, per difetto di rilevanza, il richiamo all'articolo 2643 comma 1 n. 2-bis del codice civile, che impone la trascrizione dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori; la citata disposizione, oltre tutto, non è applicabile ai territori soggetti al regime tavolare, come stabilito dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari sulla pubblicità dei diritti immobiliari (Regio Decreto 28.3.1929 n. 499 e succ. modificazioni).

**IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – IMMOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA - TERRENO CON FABBRICATO ALLO STATO GREZZO – MERO COMPLETAMENTO DEL MANUFATTO – AGEVOLAZIONI – NON COMPETONO.  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 63/2016 DEP. 13 GIUGNO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE MACALUSO)**

Le agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, previste per l'acquisto di immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria, siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, spetta anche nell'ipotesi di acquisto di terreno già edificato, se il fabbricato che vi si trova venga demolito totalmente od anche parzialmente, purché l'intervento demolitorio, seguito dalla ricostruzione, sia tale da ridurre il fabbricato preesistente a un "residuo strutturale privo di autonoma valenza economica".

Non ricorrono gli anzidetti presupposti, non configurandosi l'utilizzazione edificatoria, nell'ipotesi di acquisto di un terreno sul quale insiste un fabbricato allo stato grezzo, successivamente completato.

**IMPOSTA DI REGISTRO – LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 1 N. 8 DECRETO IVA – SIMULTANEA SOGGEZIONE AD IMPOSTA DI REGISTRO ED IVA – DEROGA AL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ IVA-REGISTRO – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE - CONTRASTO CON L'ARTICOLO 401 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CEE – NON SUSSISTE.  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 21/2016 DEP. 8 FEBBRAIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE ABRAM)**

La disposizione dell'articolo 5 comma 1 lettera a-bis della Tariffa - Parte prima allegata alla Legge di registro, che in deroga al principio di alternatività Iva-Registro, assoggetta ad imposta con l'aliquota dell'1% le locazioni degli immobili strumentali di cui all'articolo 10 comma 1 n.8), anche se assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, non si pone in contrasto con l'articolo 401 della Direttiva 2006/112/Cee. Questa infatti si limita a vietare a ciascuno Stato membro di mantenere o introdurre, ferme restando le altre disposizioni comunitarie, tasse, diritti od imposte che attengano al volume d'affari. Tale non è l'imposta di registro, che è "imposta d'atto" senza alcuna attinenza al volume d'affari.

**IMPOSTA IPOTECARIA – PLURALITÀ DI ISCRIZIONI SU IMMOBILI DI SOGGETTI DIVERSI – IDENTITÀ DEL CREDITO GARANTITO ED IDENTITÀ DEL TITOLO – IMPOSTA PROPORZIONALE: È DOVUTA SU UNA SOLA FORMALITÀ – TASSA FISSA SU CIASCUNA DELLE RESTANTI ISCRIZIONI.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 60/2016 DEP. 21 APRILE 2016, PRESIDENTE/RELATORE ABRAM)**

Per espressa previsione dell'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 347/1990, nel caso di pluralità di iscrizioni ipotecarie relative allo stesso credito e fondate sullo stesso atto (nel caso di specie, un decreto ingiuntivo), eseguite su immobili di soggetti diversi (debitore principale e garanti), l'imposta proporzionale, commisurata all'ammontare del credito garantito, va applicata ad una sola formalità, mentre per ciascuna delle altre è dovuta l'imposta in misura fissa.

**IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOCATASTALI – ESENZIONE EX ART. 2 D.LGS. 99/2004 – SOPRAVVENUTO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ AGRICOLA PRIMA DEL DECORSO DI UN DECENNIO – PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DELL'UNICO SOCIO RIMASTO – DIRITTO AL MANTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE – SUSSISTE – CONDIZIONE: POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 153/2016 DEP. 27 OTTOBRE 2016, PRESIDENTE ABRAM - RELATORE BRAMANTE)**

Concesse le agevolazioni di cui all'articolo 2 D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, in relazione all'atto costitutivo di una società semplice, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di coltivazione di fondi contestualmente conferiti dai soci e sopravvenuto prima del decorso del decennio lo scioglimento della società, l'unico socio rimasto, che sia in possesso dei prescritti requisiti, conserva l'agevolazione in forza del "diritto al trascinamento", dandosi continuità soggettiva nella conduzione del compendio.

**IMPOSTA DI REGISTRO ED IPOTECARIA – CONFERIMENTO AZIENDA AGRICOLA COMPRENSIVA DI TERRENI E FABBRICATI – CONDIZIONI PER APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - SUSSISTENTI.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 182/2016 DEP. 18 LUGLIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE ANSELMI)**

L'agevolazione per la piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, co. 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009, consistente nell'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa nei trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze, è applicabile anche al conferimento di un'azienda agricola in una costituenda società agricola, a nulla rilevando che tra gli immobili dell'azienda conferita sia incluso, oltre ai terreni agricoli, un fabbricato strumentale, purché lo stesso sia funzionalmente connesso all'esercizio dell'attività agricola.

**IMPOSTA DI REGISTRO – IVA – FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA – FABBRICATI ABITATIVI – VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ – NON SUSSISTE – PRESTAZIONE ACCESSORIA – NON SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 32/2016 DEP. 5 APRILE 2016, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PICCIALLI)**

In una cessione di un complesso immobiliare composto sia da immobili strumentali per natura (D/1) che da immobili abitativi, non sussiste vincolo di pertinenzialità di questi ultimi rispetto ai primi; la cessione degli abitativi non è inoltre configurabile come prestazione accessoria (art. 12 D.P.R. n. 633 del 1972) alla cessione degli strumentali. Le operazioni vanno, ai fini fiscali, trattate singolarmente per tipologia con le loro specifiche aliquote.

**CONTRATTO PRELIMINARE – CAPARRA CONFIRMATORIA – LEGITTIMITÀ TASSAZIONE CON IMPOSTA PROPORZIONALE OLTRE IL VALORE IMPOSTA PRINCIPALE – ARTT. 6/10 TARIFFA 1 ALLEGATA D.P.R. 131/86 – NON NECESSARIETÀ QUIETANZA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 199/2016 DEP. 25 AGOSTO 2016, PRESIDENTE ERLICHER – RELATORE FLAIM)**

Se anche il contratto definitivo sconta il pagamento dell'imposta principale di registro in misura fissa, il corrispettivo pattuito nel contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria da versarsi nel termine di 30 giorni dalla stipula, dev'essere tassato in misura proporzionale con aliquota pari allo 0,5% anche oltre la concorrenza dell'imposta che sarà devoluta per il contratto definitivo. Non necessita la prova dell'avvenuto pagamento in ipotesi di condizione risolutiva.

## **RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA**

**CREDITO D'IMPOSTA – RICHIESTA DI RIMBORSO FORMULATA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO - ORDINARIO TERMINE DECENNALE – SI APPLICA – DECORRENZA – DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - INSERIMENTO DEL CREDITO NEL “CASSETTO FISCALE DEL CONTRIBUENTE” – CAUSA DI INTERRUZIONE – ESCLUSIONE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 68/2016 DEP. 10 GIUGNO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE RISPOLI)**

L'esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, finalizzata al suo rimborso, non necessita da parte del contribuente di alcun altro adempimento.

Il diritto al rimborso si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile. Esso decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non già dalla scadenza del termine di cui all'articolo 43 del D.P.R. 600/73, il termine ivi previsto incidendo esclusivamente sul potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare il diritto al rimborso e non sul diritto del contribuente ad averlo attuato.

L'inserimento del credito di imposta nel cosiddetto “cassetto fiscale”, che altro non è che un servizio di consultazione per il contribuente delle proprie informazioni fiscali, non ha valenza di riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione finanziaria e non ha pertanto efficacia interruttiva del corso della prescrizione (art. 2944 c.c.).

**RIMBORSO – CESSAZIONE ATTIVITÀ – ART. 30 COMMA 2 D.P.R. 633/72 – PRESCRIZIONE DECENNALE – OMISSIONE TEST OPERATIVITÀ – AMMISSIBILITÀ – LEGITTIMAZIONE IN CAPO AI SOCI.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 83/2016 DEL 7 APRILE 2016, PRESIDENTE/RELATORE ERLICHER)**

La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale, in coerenza con il diritto Comunitario che dispone l'inammissibilità di oneri ulteriori rispetto alla dichiarazione.

## **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

**RISCOSSIONE - ISCRIVIBILITÀ DI IPOTECA – BENI CONFERITI IN UN FONDO PATRIMONIALE - CONDIZIONI ED ONERE PROBATORIO.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 1/2016 DEP. 4 GENNAIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE ZELGER)**

L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni costituiti in un fondo patrimoniale a condizione che il debito tributario sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il debito sia derivato da attività economica non destinata, neppure in parte, al soddisfacimento di tali bisogni.



**RISCOSSIONE – RATEAZIONE DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI – RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA – DECADENZA DALLA RATEAZIONE - NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA (D.LGS. 159/2015) – LIEVE INADEMPIMENTO – APPLICAZIONE RETROATTIVA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 86/2016 DEP. 27 MAGGIO 2016, PRESIDENTE ABRAM - RELATORE TAPPEINER)**

Il ritardato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito di controlli automatici comportava a norma dell'art. 3-bis D.Lgs. 462/97 la decadenza dal beneficio della rateazione, oltre al pagamento degli interessi e delle sanzioni in misura piena.

A seguito dell'entrata in vigore, in attuazione della delega fiscale sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, del D.Lgs. n. 159/2015 che, con l'articolo 3, ha introdotto nel D.P.R. 602/73 sulla riscossione l'articolo 15-ter, il ritardo nel pagamento della prima rata, se contenuto nei sette giorni, va qualificato come "lieve inadempimento" e ad esso non consegue più la decadenza dal beneficio della rateazione. Nella fattispecie, la Commissione ha fatto applicazione retroattiva della novella.

Nota del compilatore: La nuova disciplina normativa di cui alla massima trova applicazione retroattiva nei limiti temporali indicati nell'articolo articolo 15 comma 4 D.Lgs. 159/2015.

**RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – FORMALITÀ – NOTIFICA DIRETTA DA PARTE DELL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DELL'ATTO DA NOTIFICARE - NON NECESSITA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 5/2016 DEP. 27 GENNAIO 2016, PRESIDENTE ABRAM - RELATORE TAPPEINER)**

L'agente per la riscossione può validamente procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento in forma digitale a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 26 comma 2 D.P.R. 602/73. L'atto notificato non necessita della sottoscrizione con firma digitale del funzionario, essendo espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile, che - viceversa - la prescrive per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario.

Tra gli elementi essenziali della cartella di pagamento non è compresa la sua sottoscrizione, essendo sufficiente l'intestazione dell'atto per verificarne la provenienza.

**RISCOSSIONE – PROVVEDIMENTO DI PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – NOTIFICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R – CONSEGNA A PERSONA DI FAMIGLIA PRESSO L'ABITAZIONE DEL DESTINATARIO – MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI CONVIVENTE SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA – LEGITTIMITÀ.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 94/2016 DEP. 10 OTTOBRE 2016, PRESIDENTE BIASI - RELATORE FILOSI)**

Nell'ipotesi di notificazione postale diretta dell'atto della riscossione, la stessa è validamente effettuata anche mediante la consegna del piego a persona di famiglia del destinatario, non necessariamente convivente, presso l'abitazione di quest'ultimo. In tal caso, è posta a carico del destinatario della notifica la prova dell'assoluta estraneità della persona, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, alla propria sfera personale o familiare, mediante proposizione di querela di falso.

La mancata indicazione, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, della qualità di convivente del destinatario relativamente alla persona di famiglia che riceve il piego non comporta alcuna nullità della notifica dell'atto della riscossione.

**CARTELLA DI PAGAMENTO – ATTO PRODROMICO – ART. 2304 C.C. – BENEFICIUM EXCUSSIONIS NON AZIONABILE – FASE ESPROPRIATIVA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 95/2016 DEP. 21 APRILE 2016, PRESIDENTE/RELATORE ANSELMI)**

Lo Stato creditore può soddisfare la pretesa sul patrimonio dei soci dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio sociale e l'atto iniziale della fase di soddisfazione, id est escussione, è il pignoramento e non la

notifica della cartella.

**RICHIESTA RIMBORSO IN DICHIARAZIONE ANNUALE – NOTIFICA FERMO AMMINISTRATIVO – PRESCRIZIONE DECENNALE – DECORRENZA EX ART. 2935 C.C.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 2/2016 DEP. 7 GENNAIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE ANSELMI)**

Se l'Ufficio notifica il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18.11.1923 n. 2440 del rimborso richiesto in attesa della definizione della pendenza in corso relativa agli anni precedenti, il termine di dieci anni decorre dall'ordinanza di estinzione del relativo giudizio.

**FERMO AMMINISTRATIVO - PREAVVISO – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - NOTIFICA AL SOCIO ACCOMANDATARIO SENZA PREVIA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE – ILLEGITTIMITÀ - SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N.92/16 DEP. 14 GIUGNO 2016 PRESIDENTE/RELATORE ABRAM)**

È illegittimo il preavviso di fermo amministrativo notificato al socio accomandatario di una società in accomandita semplice, se non preceduto dal tentativo di escussione del patrimonio sociale, avendo la responsabilità illimitata dell'accomandatario carattere sussidiario (articoli 2304 e 2313 codice civile).

## **SUCCESSIONI E DONAZIONI**

**PRETESA TRIBUTARIA – SOCIETÀ ESTINTA PER LIQUIDAZIONE – TRASFERIMENTO SUCCESSORIO – SOCIO – LIMITI RESPONSABILITÀ.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 9/2016 DEP. 18 GENNAIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE PICCOLROAZ)**

La pretesa tributaria nei confronti di una società a responsabilità limitata estinta per liquidazione si trasferisce per successione in capo al socio, il quale ne risponde nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Deroga a tale limite della responsabilità è da riscontrare, in tema di società di capitali, nelle previsioni degli artt. 2325, 2462 e 2518 c.c., che statuiscono la responsabilità illimitata del socio per il periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona. Assume ancor più contenuto la responsabilità qualora lo stesso soggetto abbia nel contempo assunto la qualifica di amministratore unico, unico direttore tecnico e socio unico della società che ha posto in essere il comportamento fraudolento.

**CANCELLAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI DAL REGISTRO IMPRESE – RESPONSABILITÀ EX ART. 2495 C.C. – NOTIFICA ACCERTAMENTO AI SOCI – SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE – SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 49/2016 DEP. 16 MAGGIO 2016, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PICCIALLI)**

La cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto (costitutivo) dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti; da ciò sorge una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione, con la conseguente successione dei soci alla società, ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite (art. 2495 c.c., co.2), delle azioni dei creditori insoddisfatti (nella specie l'Amministrazione erariale). Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa o, a fortiori, da dolo.

## **VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI**

**SANZIONI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – ACQUIESCENZA PARZIALE – RIDUZIONE A 1/3 EX ART. 15 D.LGS. 218/1997 - APPLICABILITÀ – SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA 3/2016 DEP. 8 GENNAIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE MACALUSO)**

Il beneficio previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 218/97 di riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate qualora il contribuente rinunci ad impugnare un avviso di accertamento ed a formulare istanza di accertamento con adesione è applicabile anche nell'ipotesi di acquiescenza soltanto parziale ai rilievi enunciati nell'avviso. Lo si desume, a contrario, dal fatto che l'art. 5-bis comma 2 riguardante l'adesione ai verbali di constatazione richiede espressamente per la fruizione dello stesso beneficio l'adesione al "contenuto integrale" del verbale.

**VIOLAZIONI TRIBUTARIE – IVA – IMPROPRIA QUALIFICAZIONE DI OPERAZIONI ESENTI COME "OCCASIONALI" – OMESSA IMPUTAZIONE DI PROVENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE – VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI – ESCLUSIONE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 47/2016 DEP. 26 MAGGIO 2016, PRESIDENTE RANZI - RELATORE RISPOLI)**

Non configura "mera violazione formale", come tale non sanzionabile ai sensi degli articoli 10 comma 3 dello Statuto di diritti del contribuente e 6 comma 5-bis D.Lgs. 472/97, il qualificare impropriamente nel modello Iva come derivanti da "operazioni esenti occasionali" i proventi di un'attività di impresa svolta in via primaria, anche se non esclusiva, ed omettere, al tempo stesso, non compilando l'apposito rigo della dichiarazione Iva, di imputare quegli stessi proventi ai fini della determinazione della percentuale di detrazione Iva ex articolo 19-bis D.P.R. 633/72, essendo derivata da tale condotta una significativa indebita detrazione di imposta.

**VIOLAZIONI TRIBUTARIE - SOCIETÀ OD ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA – SANZIONI AMMINISTRATIVE - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELLA SOCIETÀ STESSA – SUSSISTE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE - ESCLUSIONE PER ABROGAZIONE TACITA DELL'ART. 11 COMMA 1 D.LGS. 472/97.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 76/2016 DEP. 13 MAGGIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE MEYER)**

Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società od enti con personalità giuridica vanno poste a carico esclusivamente della società stessa e non più anche dell'autore della violazione. L'articolo 7 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge 326/2003, ha infatti implicitamente abrogato l'articolo 11 D.Lgs. 472/97 che prevedeva la responsabilità solidale della società e dei suoi organi (amministratori, responsabile legale, dipendenti) ai quali la violazione fosse riferibile.

**SANZIONI – ICI – SOPPRESSIONE OBBLIGO DICHIARAZIONE D.L. 223/2006 ART. 37 CO. 53 – SERVIZIO CATASTO P.A.T. – OPERATIVITÀ EFFETTIVA SISTEMA TRENINO – SANZIONI NON DOVUTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 106/2016 DEP. 2 MAGGIO 2016, PRESIDENTE ERLICHER - RELATORE GRAZIADEI)**

È necessario stabilire, caso per caso, quando effettivamente il sistema che permette ai Comuni di avere l'accesso diretto ai dati catastali è entrato in funzione e solo dopo tale data decade l'obbligo di presentare la dichiarazione da parte del cittadino. Si prescinde pertanto dal D.L. 223/2006, che sopprime l'obbligo di presentazione a far data dal 1 gennaio 2007. Le sanzioni non sono dovute se si accerta la non obbligatorietà della presentazione della dichiarazione.

## **VARIE**

**ABUSO DEL DIRITTO – LIBERTÀ DI SCELTA DI OPERAZIONE FISCALE MENO ONEROSA SE PREVISTA – LEASE-BACK – INDEBITO VANTAGGIO FISCALE – NON SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 40/2016 DEP. 11 MAGGIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE RANZI)**

Il contratto di sale & leaseback non integra di per sé abuso del diritto solo perché il soggetto, nel libero esercizio del principio civilistico di autonomia privata, ritiene preferibile un'operazione negoziale meno onerosa di altre possibili.

Non può considerarsi pertanto indebito il vantaggio fiscale che il contribuente consegue attraverso lo strumento del leaseback, cedendo un bene strumentale di cui sia già proprietario, per riacquisirne contestualmente in leasing l'utilizzazione, nulla impedendogli di svincolarsi dall'ordinario regime di deduzione del costo di acquisto proprio dell'ammortamento.

**RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ – OMESSO PAGAMENTO DELLE RATE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUCCESSIVE ALLA PRIMA – SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE – NON REVOCABILITÀ DELL'OPZIONE – LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE RATE NON PAGATE – SUSSISTE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 27/2016 DEP. 24 FEBBRAIO 2016, PRESIDENTE/RELATORE ABRAM)**

L'opzione per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni in società (nel caso in esame, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), una volta perfezionata la relativa procedura con l'assunzione della perizia di stima giurata e asseverata ed il pagamento quantomeno della prima rata dell'imposta sostitutiva, non è revocabile per scelta unilaterale del contribuente, neppure per la sopravvenienza di circostanze che rendano l'operazione non più conveniente.

Nel caso di specie, dopo il pagamento della prima rata dell'imposta, è intervenuto il fallimento della società e venuto meno con ciò stesso l'interesse alla rivalutazione del valore di acquisto della quota di partecipazione societaria. È pertanto legittima l'iscrizione a ruolo delle rate non assolute.

**IMPOSTE SUI REDDITI – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – DOPPIA RESIDENZA IN DUE STATI DELL'UNIONE – CRITERI DI DIRITTO INTERNO – CONVENZIONI INTERNAZIONALI – PREVALENZA DI QUESTE – CONVENZIONE ITALO-AUSTRIACA - CRITERIO DEL "CENTRO DI INTERESSI VITALI".**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 47/2016 DEP. 1 APRILE 2016, PRESIDENTE MEYER - RELATORE DEFANT)**

Qualora risulti impossibile stabilire la soggettività passiva di un cittadino o di uno straniero secondo i criteri fissati nell'articolo 2 commi 2 e 2-bis del D.P.R. 917/86, deve farsi riferimento, se esistenti, alle convenzioni internazionali.

Nel caso di specie, riguardante una cittadina austriaca, titolare di una ditta individuale attiva e operativa in Austria, ricorrendo l'ipotesi della doppia residenza, la Commissione, in applicazione della Convenzione italo-austriaca stipulata a Vienna il 29.6.1981 e ratificata dall'Italia con Legge 18.10.1984 n. 762, ha attribuito rilevanza al criterio sussidiario dello Stato in cui la persona ha il proprio "centro di interessi vitali", in concreto individuato nel territorio austriaco, qui avendo l'interessata le prevalenti relazioni economiche, personali e sociali.

**IMPOSTE SUI REDDITI – SOGGETTIVITÀ PASSIVA DI SOCIETÀ – CRITERI DI DIRITTO INTERNO – CONVENZIONI INTERNAZIONALI – PREVALENZA – TRATTATO ITALO-GERMANICO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE – CRITERIO DELLA SEDE DELLA DIREZIONE EFFETTIVA.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, SENTENZA N. 62/2016 DEP. 22 APRILE 2016, PRESIDENTE/RELATORE MEYER)**

Mentre per l'ordinamento fiscale italiano (articolo 73 comma 3 TUIR) una società si considera residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta qui ha la sede legale o la sede dell'amministrazione, in base al Trattato Italo - Germanico per evitare le doppie imposizioni, applicabile nella fattispecie stante il principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sancito dall'articolo 75 D.P.R. 600/73, il solo criterio applicabile per stabilire la soggettività passiva è quello dello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva della società.

**IMPOSTE DIRETTE – ATTIVITÀ DI VENDITA A DOMICILIO SVOLTA DA SOCI-AMMINISTRATORI DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE - COMPENSO COMMISURATO AL FATTURATO – PROVVIGIONE - CONTABILIZZAZIONE CORRETTA.  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 142/2016 DEP. 30 SETTEMBRE 2016, PRESIDENTE ABRAM - RELATORE BRAMANTE)**

Correttamente sono qualificate quali provvigioni, e come tali contabilizzate, le somme corrisposte da una società a tre propri soci-amministratori, a fronte dell'attività dagli stessi svolta di vendita a domicilio di prodotti commercializzati dalla società, dandosi piena compatibilità tra l'esercizio della funzione di socio-amministratore con quella di lavoratore o agente. Nel caso di specie le provvigioni, pur se commisurate al fatturato, erano state riqualficate dall'Agenzia delle Entrate come compenso per la carica di amministratore.

**IMPOSTE SUI REDDITI – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – CONVENZIONI INTERNAZIONALI – PREVALENZA DI QUESTE SUI CRITERI ORDINARI DI DIRITTO INTERNO – CONVENZIONE ITALO-GERMANICA SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI - SEDE DELLA EFFETTIVA GESTIONE SOCIETARIA – RILEVANZA - SUSSISTE.  
(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 76/2016 DEP. 8 AGOSTO 2016, PRESIDENTE/RELATORE RANZI)**

Ai sensi della Convenzione Italo-Germanica per evitare le doppie imposizioni, deve ritenersi fiscalmente residente in Italia una società che, pur avendo formalmente in Germania la propria sede legale, sia di fatto operativa sul territorio italiano, qui trovandosi la sede della "direzione effettiva".

Secondo il Commentario al Modello di convenzione Ocse, per sede della direzione effettiva deve intendersi il luogo nel quale vengono assunte le decisioni principali relative alla gestione dell'impresa.

Nel caso di specie, una società germanica che svolge l'attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli, disponeva in territorio italiano degli uffici nei quali si stipulavano i contratti (con clientela prevalentemente italiana), nello stesso luogo avveniva la consegna dei veicoli e venivano svolte le operazioni bancarie di finanziamento e di rilascio delle fidejussioni.

È emerso che la sede germanica veniva utilizzata dalla società esclusivamente per le operazioni di acquisto dei veicoli da noleggiare e come condizione necessaria per poter richiedere all'Autorità fiscale germanica il rimborso dell'Iva corrisposta sui contratti di noleggio (rimborso oltre tutto non spettante, in quanto i contratti di noleggio dissimulavano delle compravendite).

#### **AVVISO DI LIQUIDAZIONE**

**I – SEQUENZA ELUSIVA DI NEGOZI GIURIDICI – COSTITUZIONE SOCIETÀ – CONFERIMENTO RAMI D'AZIENDA COMPENSIVI DI IMMOBILI – CESSIONE QUOTE SOCIETÀ CONFERITARIA NEO-COSTITUITA – INCORPORAZIONE SOCIETÀ ACQUISITA – INDEBITA RIDUZIONE DELLE IMPOSTE – SUSSISTE.**

**II – SEQUENZA ELUSIVA DI NEGOZI GIURIDICI – INDEBITA RIDUZIONE DELLE IMPOSTE – TERMINE DI DECADENZA TRIENNALE – DECORRENZA DALLA REGISTRAZIONE DELL'ULTIMA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE.**

**(COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, SENTENZA N. 87/2016 DEP. 23 SETTEMBRE 2016, PRESIDENTE PASCUCCI - RELATORE PRESTA)**

I - Ad una sequenza di operazioni rappresentate dalla costituzione di una società con conferimento in quest'ultima di due rami d'azienda comprensivi di immobili, dalla cessione della società neo-costituita e dall'incorporazione di quest'ultima nella società acquirente è attribuito carattere elusivo qualora l'effettiva volontà delle parti, desumibile da una serie di comportamenti univoci e concordanti (quali le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della società acquirente, la stipula di un contratto preliminare

avente ad oggetto le quote della futura società neo-costituita, la gestione in affitto dei rami d'azienda da parte del soggetto acquirente iniziata contestualmente all'avvio della catena di operazioni) sia stata il trasferimento dei rami d'azienda, il cui valore preponderante era costituito da immobili, eseguito mediante la pianificazione di una serie di operazioni allo scopo di conseguire un indebito abbattimento delle imposte indirette dovute.

Il - Nell'ipotesi di una sequenza elusiva di operazioni che, ancorché condotte in modo frazionato e non contestuale, determinano un unico prevalente e pianificato risultato con il conseguimento di un indebito abbattimento delle imposte indirette dovute, il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 76, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 deve decorrere dalla registrazione dell'ultima operazione effettuata in collegamento negoziale con gli atti che l'hanno preceduta.